



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 11 del 30-03-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.-**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:10, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

**BERDINI VINCENZO P**

**BRUTI CARLO MARIA P**

**GALASSO GIUSEPPE P**

**D'ANGELO MARIA GRAZIA P**

**FAGGIANI PAOLA P**

**MONALDI FEDERICA P**

**BERDINI CRISTIANA P**

**D'ANDREA GIANNI P**

**TOCE BARBARA P**

**FIORAVANTI RICCARDO P**

**CAMILLI ALESSANDRO A**

Assegnati n. 11, in carica n.11, assenti n. 1, presenti n. 10.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

il Sig. Caropreso Dott.Luigi

Assume la presidenza il Sig. BERDINI VINCENZO nella sua qualita' SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GALASSO GIUSEPPE

BERDINI CRISTIANA

FIORAVANTI RICCARDO

Il Sindaco, con l'ausilio della Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Turtù, presente in aula, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Terminati gli interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

DATO ATTO, nel dettaglio, che sono assimilate alle *abitazioni principali*:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2021 pag. n. 2 Comune di Pedaso

DATO ATTO che viene confermata ai sensi dell'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato dal gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO che sono confermate le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019

b) riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC ai sensi del comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, ovvero:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 come nel caso del Comune di Pedaso;

VISTI i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754, dell'art. 1, L. n. 160/2019 che fissano le aliquote base con facoltà dei comuni di aumentarle oppure in determinati casi di ridurle sino all'azzeramento;

DATO ATTO che nella nuova IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04/04/2020;

VISTA la delibera consiliare di approvazione delle aliquote per l'anno 2020 n. 4 del 04/04/2020;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. approvare le seguenti aliquote suddivise per categoria confermando quelle approvate per il 2020:

- ALIQUOTA 4,00 per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 9,60 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")

- ALIQUOTA 9,60 per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

- ALIQUOTA 4,60 per mille  
(per tutti gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a familiari di primo grado in linea retta)

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2021 pag. n. 4 Comune di Pedaso

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che formerà, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

EVIDENZIATO che tale obbligo decorre in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto con cui il MEF individuerà le fattispecie con riferimento alle quali tale potestà potrà esercitarsi e quindi anche l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione tramite l'applicazione del Portale del Federalismo fiscale;

DATO ATTO che ad oggi tale decreto non è stato adottato da parte del MEF;

ATTESO che, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019,

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive quanto segue: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al **31 gennaio 2021**";

VISTO il Decreto del Ministero Interno del 13/01/2021, pubblicato in GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, con il quale viene prorogato ulteriormente il termine di approvazione del

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2021 pag. n. 5 Comune di Pedaso

bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al **31 marzo 2021**;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento costituisce atto vincolante per la redazione delle previsioni di entrata della risorsa "IMU", calcolate sulla base delle aliquote qui di seguito approvate, il tutto propedeuticamente alle operazioni di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del conseguente schema di bilancio 2021/2023;

RICHIAMATA, tra l'altro, la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2021, eseguibile come per legge, di designazione e nomina, ai sensi dell'art. 1, comma 778, delle Legge n. 160/2019, del Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO provvedere alla deliberazione della aliquote per l'anno 2021 e di poter procedere all'aggiornamento, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019,

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge 23.12.2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30.12.2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTA la Legge 30.12.2020, n. 178, pubblicata nella G.U. del 30.12.2020, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.";

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

CON voti resi per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10;

Consiglieri astenuti: n. 2 (Toce, Fioravanti);

Consiglieri votanti: n. 8;

Voti favorevoli: n. 8,

Voti contrari: n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

## **D E L I B E R A**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. DI CONFERMARE ed APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", a valere per l'anno 2021 – bilancio di previsione 2021/2023:
  - ALIQUOTA 4,00 per mille

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2021 pag. n. 6 Comune di Pedaso

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 9,60 per mille

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")

- ALIQUOTA 9,60 per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

- ALIQUOTA 4,60 per mille

(per tutti gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a familiari di primo grado in linea retta)

3. DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON voti resi per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10;

Consiglieri astenuti: n. 2 (Toce, Fioravanti);

Consiglieri votanti: n. 8;

Voti favorevoli: n. 8,

Voti contrari: n. 0;

Constatato l'esito della votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

*Il Segretario Comunale*  
F.to Caropreso Dott.Luigi

*Il Presidente*  
F.to BERDINI VINCENZO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

*Dalla residenza municipale, li 09-04-2021*

*Il Segretario Comunale*  
*Caropreso Dott.Luigi*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione e' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art.31, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

*Dalla residenza municipale, li 09-04-2021*

*Il Segretario Comunale*  
*f.to Caropreso Dott. Luigi*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2021 al 24-04-2021 senza reclami ed e' divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma3 del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza municipale, li*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Caropreso Dott. Luigi*